

Regolamento Comunale per il servizio di acquedotto pubblico.



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela della risorsa idrica ed economicità della gestione

Il presente Regolamento è improntato al rispetto dei seguenti principi:

- tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi;
- economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

Art. 2 – Ente gestore del servizio

Il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è gestito direttamente dal Comune.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le modalità della fornitura, sia tecniche che amministrative, vengono regolate dalle norme del presente Regolamento.

Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di:

- a) affidare il servizio di acquedotto a un soggetto terzo che, limitatamente alle attività ad esso affidate e disciplinate da specifico contratto di servizio, subentra nelle posizioni giuridiche del Comune;
- b) incaricare soggetti terzi per l'espletamento di determinate attività strumentali e/o amministrative inerenti il servizio di acquedotto.

Nell'esercitare la facoltà di cui ai punti a) e b) il Comune deve tenere conto delle esigenze relative alla gestione associata delle entrate.

PARTE II - NORME TECNICHE

TITOLO I - DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Capo I - Impianti per uso pubblico e impianti per uso privato

Art. 3 - Impianti per uso pubblico e impianti per uso privato

In relazione al tipo di impianto le forniture si distinguono in:

- a) fornitura per uso pubblico;
- b) fornitura per uso privato.

Gli impianti si distinguono, pertanto, in:

- c) impianti per uso pubblico;
- d) impianti per uso privato.

Capo II - Impianti per uso pubblico

Art. 4 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e cimitero;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico;
- d) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- e) gli impianti di irrigazione degli impianti sportivi pubblici.

Art. 5 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

L'installazione degli impianti di uso pubblico e dei relativi sistemi di misurazione vengono eseguiti dal Comune, con oneri a proprio carico.

Il consumo dell'acqua viene, di norma, misurato a contatore.

Art. 6 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente o utilizzando pompe elettriche o simili apparecchiature/strumenti di approvvigionamento; sono fatte salve specifiche deroghe, debitamente autorizzate da parte del Comune (es. cantieri edili pubblici)
- b) prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici, cimiteri, e dagli impianti di lavaggio delle fognature, ovvero dagli impianti di irrigazione degli impianti sportivi se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento e/o prevenzione incendi, o per manovre del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché per controllo di efficienza degli impianti, da parte di personale abilitato allo scopo e negli altri casi connessi con esigenze di protezione civile (da parte di personale incaricato dal Comune o altro personale autorizzato dai WW.FF).

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli altri impianti di cui al precedente art. 4.

TITOLO II - DEGLI IMPIANTI PER USO PRIVATO

Capo I - Definizioni

Art. 7 - Rete di distribuzione o principale. Definizione

Per "**rete di distribuzione o principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione d'utenza.

Art. 8 - Derivazione d'utenza. Definizione

Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Art. 9 - Impianto esterno - impianto interno. Definizione

La derivazione di utenza si suddivide in:

- ✓ **impianto esterno;**
- ✓ **impianto interno.**

Nei casi in cui il contatore è sito nei pozzetti di derivazione d'utenza su suolo pubblico:

- ✓ **l'impianto esterno** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche, costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza, tra la rete principale (questa esclusa) e l'immobile (questo escluso);
- ✓ **l'impianto interno** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche che distribuiscono l'acqua posate a partire dall'immobile fino agli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

In tutti gli altri casi:

- ✓ **l'impianto esterno** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche, costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza, tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso);
- ✓ **l'impianto interno** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche che distribuiscono l'acqua, posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Capo II - Rete di distribuzione

Art. 10 – Esecuzione, gestione e manutenzione della rete principale

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono **costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune**, che potrà attuare ogni modifica, ivi compresi gli allacciamenti ad altri Utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarle alle necessità del servizio.

Le tubazioni della rete principale, comunque costruite rimangono sempre di **proprietà del Comune**.

Capo III - Derivazione d'utenza

Sezioni I - Impianto esterno

Art. 11 - Esecuzione dell'impianto esterno da parte dell'Utente e allacciamento alla rete

La **realizzazione** dell'impianto esterno e l'allacciamento alla rete sono realizzati direttamente dall'Utente, sia che l'impianto sia eseguito su suolo pubblico che privato, con oneri a carico dell'Utente medesimo. Per l'esecuzione il proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori specializzati e abilitati ai sensi di Legge.

Art. 12 - Esecuzione dell'impianto esterno da parte del Comune

Alternativamente e in via residuale rispetto a quanto previsto al precedente art. 11 l'impianto esterno può essere realizzato dal Comune direttamente, con recupero integrale delle relative spese a carico dell'Utente.

Art. 13 – Proprietà dell'impianto esterno

L'impianto esterno è, in ogni caso, **di proprietà dell'Utente** (contatore escluso).

Art. 14 – Richiesta di esecuzione dell'impianto e di allacciamento alla rete principale

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, il Proprietario, o l'interessato, deve presentare al Comune (Ufficio tecnico o altro ufficio competente) **richiesta** scritta di:

- allacciamento alla rete;
- autorizzazione all'esecuzione del relativo impianto esterno.

Art. 15 – Autorizzazione del Comune all'allacciamento, esecuzione dell'impianto. Deposito cauzionale e contributo di estensione della rete

Il Comune, accettata la richiesta di allacciamento e di esecuzione dell'impianto esterno e verificata sul posto la fattibilità delle opere, autorizza il richiedente all'esecuzione dei lavori, apponendo eventuali prescrizioni particolari.

La realizzazione dell'impianto è subordinata:

- a) alla preventiva autorizzazione **da parte del proprietario delle aree/fabbricati interessati** (o del suo legale rappresentante), da procurarsi da parte del soggetto Richiedente/Utente, se diverso dal proprietario;
- b) all'acquisizione dei **permessi delle Autorità competenti**, qualora necessari;
- c) alla scrupolosa **osservanza** delle **prescrizioni** imposte in sede di autorizzazione;
- d) alla scrupolosa **osservanza**, altresì, delle **indicazioni** impartite in sede di controllo da parte del personale incaricato dal Comune;
- e) al deposito di una **cauzione** proporzionata all'entità dell'intervento, da versarsi presso la tesoreria comunale a garanzia:
 - di eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica;
 - del corretto ripristino delle pavimentazioni stradali, pozzetti e quant'altro.

Accertato l'eseguito versamento del deposito cauzionale, il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione dell'impianto e all'allacciamento alla rete principale, **fornendo il contatore**.

Al termine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi ed il corretto ripristino delle proprietà comunali interessate, il Comune dispone il rimborso del deposito cauzionale.

In caso di eventuali danni arrecati, il Comune trattiene invece l'importo della cauzione nella misura necessaria a risarcirli e a ripristinare le opere, fatta salva ogni altra azione del Comune, finalizzata al recupero delle eventuali altre spese eccedenti l'importo del deposito.

Nel caso di forniture su strade **non canalizzate** la fornitura dell'acqua è subordinata, altresì, al pagamento da parte del richiedente del **contributo di estensione della rete**.

La misura del suddetto contributo è stabilita **nell'Allegato A)** del presente Regolamento. Fatti salvi i successivi adeguamenti del competente organo comunale.

Quando non già compreso negli oneri di urbanizzazione, il pagamento del contributo di estensione della rete è versato prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'impianto/allacciamento, contestualmente alla costituzione del deposito cauzionale.

Art. 16 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo, non è consentito all'Utente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile:

- a) manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno;
- b) eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni di acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Art. 17 - Gestione e manutenzione dell'impianto esterno

La **manutenzione e le riparazioni** dell'impianto esterno sono a carico dell'**Utente** anche per quella parte che insiste sulla strada pubblica.

Il Comune ha facoltà di imporre all'Utente interventi di manutenzione sull'impianto esterno qualora ne rilevi la necessità (impianti particolarmente obsoleti, guasti o rotture).

Gli interventi di manutenzione e riparazione sono soggetti alle stesse disposizioni e autorizzazioni previste per la realizzazione dell'impianto medesimo.

L'Utente deve usare la normale diligenza perché l'impianto esterno sia preservato da manomissioni o da danneggiamenti. E' quindi responsabile dei danni provocati per sua colpa ed è tenuto ad effettuare gli interventi di riparazione; in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo.

Art. 18 - Danni provocati da terzi

Sugli impianti esterni, per la parte che insiste sulla strada pubblica, qualora venisse accertato che il guasto è stato provocato da terzi (diversi dall'Utente), l'intervento di riparazione potrà, in deroga

al principio generale, essere condotto dal Comune, salvo il diritto di quest'ultimo di esperire azioni di risarcimento dei danni nei confronti del responsabile.

Art. 19 – Manomissione o danneggiamento dell'impianto. Rivalsa del Comune in caso di eventuale intervento

Qualora il Comune risconti che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, ed esegua quindi, in deroga al principio generale, per motivi di urgenza o altro, gli interventi di riparazione o sostituzione necessari, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 18, si rivale sull'Utente per il rimborso di tutte le spese relative nonché dei danni subiti.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione/limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

Sezione II - Apparecchi di misura (contatori)

Art. 20 – Fornitura e proprietà dei contatori

Gli apparecchi di misura (contatori) sono forniti dal Comune e sono di sua proprietà.

Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione, inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Art. 21 - Installazione e posizione del contatore

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria sono, di norma, installati a cura dell'Utente a mezzo di personale specializzato all'uopo abilitato ai sensi di Legge.

I contatori saranno localizzati in **posizione ritenuta** idonea dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli addetti incaricati dal Comune.

A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura dell'Utente, un **rubinetto di arresto**.

Art. 22 - Verbali di posa contatore da parte dell'Utente

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un **verbale di posa**, sottoscritto dall'Utente o dal tecnico abilitato incaricato dall'Utente medesimo, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati:

- il tipo dell'apparecchio,
- la caratteristica,
- il numero di matricola,
- il consumo registrato dal misuratore stesso al momento della posa.

Il verbale di posa del misuratore, di cui al comma precedente è consegnato al competente ufficio comunale prima della stipula del contratto di fornitura.

Il verbale di posa del misuratore può essere reso, altresì, contestualmente alla dichiarazione di conformità dell'impianto interno di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 23 - Sigillo di garanzia

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito **sigillo di garanzia** apposto dal Comune dopo l'installazione del contatore, a garanzia della corretta installazione e funzionalità.

Art. 24 - Manomissione dei sigilli o del contatore. Sanzioni

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo alla limitazione dell'erogazione e/o alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.

Nel caso in cui l'Utente frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, stabilita nella misura di **Euro 250,00** (per ciascun episodio di manomissione accertato dal Comune), oltre al pagamento delle eventuali spese di riparazione, sostituzione o altro e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

La sanzione è irrogata dal competente ufficio comunale con specifico atto di irrogazione ovvero è irrogata contestualmente alla fatturazione del consumo.

Art. 25 - Obblighi dell'Utente nella conservazione e manutenzione dei contatori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura e della buona conservazione degli stessi ed è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune di guasti o manomissioni al misuratore.

Fatto salvo quanto disposto in merito alla manutenzione e gestione degli impianti esterni, l'Utente è tenuto a sostenere tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni per danni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

Deve altresì mantenere accessibili e puliti i locali e le nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione e prendere adeguate misure per riparare i misuratori dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 26 - Verifica della corretta funzionalità (misura) dei contatori

Il Comune può, a sua discrezione e in qualsiasi momento, ovvero su istanza dell'Utente, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo.

Qualora la verifica sia effettuata su istanza dell'Utente e le richieste di verifica si ripetano più volte senza che l'incaricato del Comune riscontri effettivi disfunzioni sul misuratore, il Comune può, previo avviso scritto, imputare le spese relative ai successivi interventi, all'Utente stesso.

Art. 27 – Spostamento, sostituzione o rimozione del contatore

Gli apparecchi misuratori sono **sostituiti, rimossi o spostati** dal Comune per mezzo dei propri incaricati.

Alternativamente possono essere sostituiti, rimossi o spostati dall'Utente a mezzo di personale specializzato e abilitato, previa autorizzazione del Comune.

I misuratori, chiusi per cessata fornitura dell'acqua, possono essere rimossi **a discrezione del Comune**.

Qualora il contatore per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto, il Comune potrà imporre lo spostamento del contatore in altro luogo ritenuto idoneo.

Istanze di spostamento del contatore in altro luogo o di modifica ai locali, da parte dell'Utente dovranno invece essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Sezione III - Impianto interno

Art. 28 - Conformità dell'impianto interno

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Art. 29 – Messa in opera delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, su aree scoperte, devono essere messe in opera ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra e ad una sufficiente distanza dai canali delle acque reflue e ad una quota ad essi superiore.

Art. 30 - Esecuzione e manutenzione dell'impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno così come definito dal presente Regolamento sono **interamente a carico del proprietario o per esso dell'Utente**.

Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi di Legge.

Art. 31 – Prescrizioni, collaudo e verifiche

Il Comune si riserva di formulare le **prescrizioni speciali** che riterrà necessarie all'esecuzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto.

Il Comune si riserva, inoltre, la **facoltà di verificare** gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per esso assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

Art. 32 - Dichiarazione di conformità

Per tutte le nuove utenze/impianti, il tecnico abilitato che ha eseguito l'impianto, sottoscrive, su apposito modulo predisposto dal Comune, una dichiarazione di conformità dell'impianto a regola

d'arte e di rispetto del protocollo di montaggio, da consegnarsi presso gli uffici comunali competenti, previa la richiesta di fornitura.

Art. 33 - Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Art. 34 - Chiusura dell'impianto per cessata fornitura

La chiusura dell'impianto (chiusura della saracinesca), può essere eseguita dal Comune direttamente, ovvero su richiesta dell'Utente. In ogni caso sono escluse responsabilità del Comune per eventuali danni che la chiusura dell'impianto possa arrecare all'impianto (interno ed esterno) medesimo.

Art. 35 - Vigilanza e ispezioni da parte del Comune. Richiesta di modifiche

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi incaricati in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli incaricati muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino all'esecuzione delle verifiche ed all'accertamento della regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere o limitare l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il

pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi di opposizione e/o inadempienza precedentemente previsti.

Capo IV - Dell'allacciamento per usi particolari

Sezione I - Bocche antincendio private

Art. 36 - Allacciamento bocche antincendio private

L'Utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistata dal Corpo Provinciale del VV.F. di Trento dal quale risultino il numero ed il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili.

In caso di variazioni, l'Utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune.

Art. 37 - Apparecchi di misura e sigilli delle bocche antincendio private

Per tali tipi di utenze, per ragioni di sicurezza, **non** è prevista l'installazione di **apparecchi di misura**.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno **speciale sigillo**, sul quale il Comune si riserva diritto di controllo periodico.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio **esclusivamente in caso di incendio** e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Art. 38 - Obbligo di comunicazione da parte dell'Utente di utilizzo della bocca antincendio

Quando abbia fatto uso di una bocca da incendio, l'Utente deve darne **comunicazione al Comune entro 24 ore**, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

Sezione II - Uso agricolo, orti e giardini

Art. 39 – Contatore per uso agricolo, orti e giardini. Dispersione acque reflue

E' possibile installare un contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato all'uso irriguo agricolo o per orti e giardini domestici ai fini dell'applicazione della specifica categoria di tariffa e dell'esclusione dal pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.

Presupposto per godere del particolare regime tariffario di cui sopra è l'assoluta impossibilità che le acque reflue confluiscano nella rete pubblica di fognatura.

Dichiarazione in tal senso, verificabile tecnicamente, deve essere resa esplicita sulla richiesta di fornitura (stipula del contratto).

Sezione III - Uso temporaneo

Art. 40 – Uso temporaneo

La fornitura per usi temporanei è eseguita previa **richiesta di allacciamento** al competente ufficio comunale (ufficio tecnico o altro) e stipula del relativo **contratto** di fornitura.

L'allacciamento deve avvenire secondo le indicazioni e con la supervisione dell'incaricato del Comune.

Di norma il Comune fornisce contatori per usi temporanei.

Sono ammesse in via residuale forniture per usi temporanei senza contatore, motivate da esigenze tecniche o di opportunità, così come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Si considera destinata a usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata, ivi compresi l'uso cantiere e la fornitura per manifestazioni culturali, sportive o simili.

TITOLO III - DELLA FORNITURA

Art. 41 - Forniture per uso domestico e non domestico. Obblighi – facoltà – rifiuti - revoche

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, ancorchè sulle strade non canalizzate, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano:

- 1) **è tenuto** alla concessione d'acqua **per uso domestico**, così come definito ai fini tariffari dal presente Regolamento;
- 2) **ha invece facoltà** di concederla **per gli usi non domestici**.

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, ivi compreso il caso di carenza della risorsa idrica o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

Art. 42 – Modalità generali di fornitura

La distribuzione di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato a contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

Sono ammesse forniture senza contatore solo per idranti stradali, bocche antincendio e fontane pubbliche.

In via eccezionale, sono ammesse forniture, sia per utenze temporanee che permanenti, senza contatore, motivate per esigenze tecniche e/o di opportunità, previa autorizzazione del Comune.

Art. 43 - Regolarità delle forniture. Interruzione o limitazione del deflusso

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di limitare/ sospendere l'erogazione dell'acqua.

Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comune, qualora possibile,

provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, con le modalità che riterrà più adeguate.

TITOLO IV - DELL'OBBLIGO DEL CONTATORE

Art. 44 - Disposizioni previgenti

In base al disposto dal previgente Regolamento comunale, e fatte salve le successive scadenze ad adempiere eventualmente imposte con specifiche ordinanze del Sindaco, alla data del 31.12.1999, doveva essere conclusa l'installazione del contatore a misura presso ogni utenza.

Art. 45 – Dell'obbligo del contatore

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto obbligo dell'installazione, da parte dell'Utente, del contatore per tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Sono pertanto considerate irregolari tutte le utenze che, titolari di un contratto di fornitura o con forniture comunque in essere, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non abbiano ancora ottemperato all'obbligo di installazione del contatore medesimo.

Fanno eccezione le forniture senza contatore, debitamente autorizzate o ammesse ai sensi del precedente art. 42 del presente Regolamento.

Art. 46 - Utenze senza contatore. Sanzioni

Viene stabilita in **Euro 250,00/anno** la sanzione per le utenze (irregolari) non dotate di contatore.

Nei casi in cui la omessa installazione del contatore si reiteri su più periodi (anni) di fornitura, tale sanzione si intende da applicarsi per ciascun periodo di fornitura.

La sanzione è irrogata dal competente ufficio comunale con specifico atto di irrogazione ovvero è irrogata contestualmente alla fatturazione del consumo.

Per gli impianti irregolari, non dotati di contatore, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o limitare l'erogazione dell'acqua, avendo riguardo, nell'esercizio della facoltà suddetta, anche alla recidiva dell'Utente.

Il Comune, prima dell'irrogazione della sanzione, ha facoltà di informare l'Utente, a/m lettera raccomandata, delle disposizioni inerenti l'obbligo del contatore di cui al presente titolo e delle relative sanzioni irrogabili, indicando, contestualmente, un breve termine entro cui poter regolarizzare la propria posizione, senza incorrere nell'irrogazione delle sanzioni e delle altre conseguenze previste dal presente articolo.

Art. 47 - Applicabilità delle sanzioni

Le sanzioni di cui al presente titolo sono stabilite e irrogate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

**PARTE III -
NORME
CONTRATTUALI**

TITOLO I - DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Capo I - Stipula del contratto

Art. 48 – Contratto di somministrazione. Nuove utenze e subentri

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile, sia nel caso di nuove Utenze, sia nel caso di subentro ad altro Utente.

Art. 49 - Contraenti

Il contratto potrà essere stipulato e la fornitura potrà essere ottenuta a nome del soggetto proprietario dello stabile, ovvero del soggetto che occupa i locali a titolo di locazione, comodato o altro titolo idoneo, fatta eccezione, per i casi di subaffitto da terzi, per i quali il contratto e la fornitura potranno essere intestati solamente al soggetto che ha dato in subaffitto i locali o al proprietario.

Art. 50 - Versamenti da effettuarsi in sede di stipula del contratto di somministrazione

All'atto della firma del contratto il richiedente deve effettuare al Comune il pagamento delle spese di stipula del contratto (marca da bollo o altro).

Art. 51 - Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta in forma scritta da parte dell'Utente.

Art. 52 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

Capo II - Disdetta del contratto

Art. 53 – Disdetta per cessata fornitura o per subentro

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, ovvero intenda disdettare il contratto, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, presentandosi presso gli uffici o inviando lettera raccomandata, per ottenere la lettura finale.

L'Utente dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e degli altri costi imputabili fino al momento dell'avvenuta lettura finale.

TITOLO II - TARIFFE

Capo I - Delle Tariffe in generale

Art. 54 – Determinazione delle Tariffe - competenza

La determinazione del sistema tariffario e gli adeguamenti periodici delle tariffe spettano all'Amministrazione comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Art. 55 - Adeguamenti automatici

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dalle Autorità competenti vengono automaticamente applicati con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, ai consumi, ai misuratori ed altro è a carico dell'Utente e dovrà essere corrisposta al Comune nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 56 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera.

Se l'Utente non dà disdetta del contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Capo II - Categorie d'uso e relative tariffe

Art. 57 – Tariffa per uso domestico e tariffa per uso non domestico

Ai fini dell'applicazione delle tariffe sono definiti i seguenti usi a cui corrisponde una differente articolazione tariffaria:

a) Uso domestico - si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

b) Usi non domestici - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non

domestiche di qualsiasi specie.

Art. 58 – Sottocategorie di tariffa per uso non domestico

Ai fini di un'ulteriore articolazione tariffaria, gli usi non domestici sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie:

Usi non domestici ordinari:

1. ***Ospedale***
2. ***Alberghi***
3. ***Bar, Ristoranti***
4. ***Garni, Agriturismi***
5. ***Bed and Breakfast***
6. ***Campeggi***
7. ***Attività commerciali alimentari (cooperative, negozi di frutta e verdura, panifici-vendita, ecc.)***
8. ***Attività commerciali non alimentari (negozi abbigliamento, scarpe, cartolerie, ecc.)***
9. ***Attività artigianali di trasformazione alimentare (macellazione e trasformazione carni, laboratori di forno pasticceria, produzione di marmellate, miele, caseifici, ecc)***
10. ***Attività artigianali non alimentari (falegnamerie, carrozzerie, produzione oggetti in legno o artistiche, ecc.)***
11. ***Lavanderie***
12. ***Autolavaggi***
13. ***Attività industriali e cave di trasformazione del materiale, cantieri industriali***
14. ***Uso comunitario (caserme, scuole, case di cura e di riposo e residenze per anziani o simili, enti pubblici, collegi e convitti, mense pubbliche ecc.)***
15. ***Uso irriguo agricolo***
16. ***Uso irriguo orti e giardini domestici***
17. ***Uso abbeveramento animali*** (all'interno di strutture zootecniche o di attività agricole in genere).

18. Uso temporaneo - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata (cantieri e manifestazioni).

19. Altri usi (categorie residuali)

Usi speciali:

20. Bocche antincendio pubbliche - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio pubblici o ad uso pubblico ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.

21. Bocche antincendio private - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio privati ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.

23. Fontane pubbliche

Art. 59 - Usi promiscui

Nel caso di utenze con usi promiscui, fino alla separazione degli impianti di fornitura e dei relativi misuratori, viene utilizzata, tra le categorie d'uso riconducibili allo specifico uso promiscuo, quella con la tariffa più elevata.

Art. 60 - Usi temporanei – forniture brevi

Per gli usi temporanei o comunque per forniture brevi (inferiori all'anno), la quota fissa della tariffa o eventuali altri canoni imputabili, sono proporzionati al periodo di fornitura medesimo con calcolo a giorni.

Art. 61 - Esclusione del canone di fognatura e depurazione

Il canone di fognatura e depurazione non si applica per gli usi per i quali le acque reflue confluiscono nel terreno, come per l'uso irriguo. Necessita specifica dichiarazione tecnica, in tal senso, e specifico contatore installato.

Il canone di fognatura e depurazione non si applica, altresì, per le utenze regolarmente non allacciate alla fognatura pubblica.

TITOLO III - DEI CONSUMI

Capo I - Lettura del contatore

Art. 62 - Lettura del contatore

La lettura dei misuratori sarà effettuata periodicamente da incaricati del Comune.

L'Utente deve permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Il Comune potrà richiedere l'auto-lettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva. In questo caso dovrà comunque essere garantita quantomeno una lettura annuale. In caso contrario fa fede l'auto-lettura resa dall'Utente.

In caso di inizio o fine utenza o nei casi di lettura periodica dei consumi, l'incaricato del Comune compila apposito **modulo di lettura del consumo contatore**, da consegnarsi al competente ufficio comunale, sottoscritto dall'Utente, se reperibile al momento della lettura.

Alla lettura effettuata dall'incaricato del Comune si farà riferimento per il computo del consumo da fatturarsi all'Utente.

E' fatto salvo il diritto dell'Utente di contestare i consumi attribuitigli. L'onere della prova è ovviamente a carico dell'Utente medesimo.

In caso di subentro si farà riferimento alla lettura precedente (lettura finale) che dovrà essere resa esplicita all'Utente subentrante in fase di stipula del contratto.

Capo II - Determinazione del consumo per usi/casi particolari

Art. 63 – Determinazione dei consumi per uso temporaneo

Nel caso in cui il Comune abbia fornito il contatore, il consumo è determinato in base ai consumi effettivi.

Nel caso in cui il Comune non fornisca il contatore, anche provvisorio, per motivi tecnici o altro, come previsto dal presente Regolamento, il consumo è determinato **forfetariamente** nella misura di **200 mc/anno**. Detta quantità si intende da proporzionarsi al periodo di fornitura, con calcolo a giorni.

Art. 64 – Determinazione dei consumi in caso di funzionamento difettoso o arresto del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore il Comune previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua per il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base:

- ai consumi verificatisi nel **corrispondente periodo dell'anno precedente, da quell'Utente;**
- oppure, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno, in base al **consumo medio** verificatosi nell'anno precedente da quella **categoria d'utenza**, proporzionato al periodo di fornitura.

Art. 65 – Determinazione dei consumi in caso di dispersione o mal funzionamento dell'impianto interno

Nel caso di **dispersioni o perdite degli impianti interni**, da qualunque causa prodotte, non è ammesso nessun abbuono sul consumo dell'acqua.

Art. 66 - Determinazione dei consumi per le utenze prive di contatore (autorizzate o ammesse)

Per le utenze che in via eccezionale non sono dotate di contatore, per motivi tecnici o altro, debitamente autorizzate dal Comune, così come previsto dal presente Regolamento, il consumo è determinato in base al consumo medio verificatosi nell'anno precedente da quella categoria d'utenza, senza maggiorazioni.

Fanno eccezione le disposizioni specificatamente previste per l'uso temporaneo (consumo forfetario).

Qualora non sia possibile fare riferimento ad un consumo medio per categoria d'utenza (utenza particolare), i consumi saranno determinati dal Comune, a suo insindacabile giudizio tecnico avendo riguardo alle caratteristiche proprie della specifica utenza. Il criterio di misurazione/stima dovrà, in questo caso, essere reso noto all'Utente preventivamente all'inizio della fornitura in calce al contratto.

Art. 67 - Determinazione dei consumi per le utenze prive di contatore (irregolari) o in caso di manomissione

Per le utenze non dotate di contatore, irregolari ai sensi del presente Regolamento, ovvero nei

casi di manomissione del contatore, da attribuirsi all'Utente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili, ovvero in base al consumo medio verificatosi nell'anno precedente da quella categoria d'utenza, maggiorato del 150%.

Art. 68 - Determinazione dei consumi in caso di utilizzo abusivo (per usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti)

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe, riconducibili all'uso effettivo, dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente.

Art. 69 - Diritto di sospensione – limitazione della fornitura. Sanzioni

Nei casi di mancanza o manomissione del contatore o di utilizzo abusivo, oltre all'applicazione delle maggiorazioni del consumo previste ai precedenti articoli, è fatto salvo, altresì il diritto del Comune di sospendere o limitare la fornitura ed esperire ogni altra azione consentita dalle disposizioni vigenti.

Per la mancata installazione del contatore e/o per la sua manomissione, sono applicabili altresì le sanzioni amministrative già previste dagli artt. 24 e 46 del presente Regolamento.

TITOLO IV - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Art. 70 - Riscossione

La riscossione è effettuata dal Comune direttamente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 5 del presente Regolamento, e fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del medesimo art. 2, qualora motivi di opportunità o organizzativi lo richiedano, è fatta salva la possibilità del Comune di affidare l'attività di fatturazione e/o riscossione o parti di esse a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/97 (esternalizzazione).

Art. 71 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

La fattura potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima avendo riguardo alle disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 62 del presente Regolamento.

Art. 72 – Solleciti e messa in mora

In caso di mancato o parziale pagamento della fattura il Comune invia all'Utente numero due solleciti di pagamento.

Il secondo sollecito di pagamento è notificato all'Utente con raccomandata AR o AG e costituisce la **messa in mora** dell'Utente medesimo, ad ogni effetto di legge. Esso indica:

- a) l'importo della somma dovuta comprensiva delle spese postali e di notifica;
- b) le modalità di pagamento;
- c) il termine per adempiere stabilito in giorni 10 dalla data di notifica;
- d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate:
 - degli interessi legali calcolati al saggio tempo per tempo vigente, maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura;
 - degli interessi moratori, valutati nella misura del tasso di rifinanziamento della Banca Centrale europea di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 dd. 09/10/2002, maggiorato di 1,5 punti percentuali, maturati sulle somme dovute dal giorno successivo al termine di pagamento di cui alla lettera c);
 - delle eventuali altre spese imputabili, ivi comprese le spese postali e di notifica dei decreti ingiuntivi o altro.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), in caso di inadempienza, il Comune esperirà tutte le azioni coattive ed esecutive attuabili ai sensi di Legge e/o previste dalle altre disposizioni vigenti, ai fini della riscossione degli importi dovuti per consumo, interessi e altre spese.

Art. 73 - Riscossione coattiva

Sia nel caso che l'attività di riscossione venga effettuata direttamente dal Comune o venga affidata a soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 (diversi dal concessionario), la riscossione coattiva è effettuata con la procedura prevista dal R.D. 14/04/1910 n. 639 (decreto ingiuntivo). E' fatto salvo quanto disposto in materia di esecuzione dall'art. 4 comma 2 – sexsies e successivi della L. 265/2002 e ss.mm.ii.

Fermo restando che per le entrate derivanti da rapporti di natura privatistica l'iscrizione a ruolo non costituisce titolo esecutivo ed è dunque necessario costituire un titolo esecutivo preordinato, in via residuale e qualora motivi di opportunità lo richiedano, la riscossione coattiva può essere affidata, altresì, ai concessionari del servizio di riscossione anche per la sola fase di esecuzione, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 74 - Sospensione della fornitura per morosità

Nel caso di Utente moroso, il Comune avrà, altresì, il diritto di sospendere e/o limitare (diaframma tarato) la fornitura dell'acqua all'Utente, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le eventuali spese sostenute dal Comune per il nuovo allacciamento.

TITOLO V - RISOLUZIONI AUTOMATICHE DEL CONTRATTO

Art. 75 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 76 - Risoluzione di diritto del contratto di fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando, per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

**PARTE IV -
DISPOSIZIONI VARIE
TRASITORIE E
FINALI**

TITOLO I - DELL'OBBLIGO DEL REGOLAMENTO

Art. 77 – Obbligatorietà del Regolamento

Il rispetto del presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 78 - Competenza a rilevare le infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

Art. 79 - Identificazione del personale incaricato dal Comune

Gli incaricati tecnici del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni, in particolare per l'accesso alla proprietà privata, in caso di controlli, ispezioni, letture o altro.

Art. 80 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme vigenti, in caso di mancata osservanza delle disposizioni sia tecniche che contrattuali del Regolamento medesimo, è facoltà del Comune applicare una sanzione amministrativa stabilita tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 500,00**, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, avendo riguardo alla gravità del comportamento e alla recidiva dell'Utente. Per le fattispecie di cui agli artt. 24 e 46 del presente Regolamento è fatta salva l'irrogazione di dette sanzioni, nella misura e con le modalità ivi previste.

Art. 81 – Sospensione della fornitura per il comportamento irregolare dell'Utente

E' fatta salva ogni azione di sospensione o limitazione della fornitura, per il comportamento irregolare dell'Utente, nei casi previsti dal Regolamento medesimo.

La sospensione o limitazione della fornitura può essere eseguita dal Comune previo preavviso di 15 gg., da notificarsi all'Utente con raccomandata A/R.

Viene fatta salva altresì l'azione penale in caso di responsabilità civile o per reati.

Art. 82 – Recupero spese tecniche e amministrative

L'Utente è tenuto al pagamento di tutte le spese tecniche e amministrative riconducibili alle azioni che il Comune ha dovuto esperire in relazione alla situazione irregolare dell'Utente rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, ivi compresi i costi di una eventuale riattivazione della fornitura, sospesa per cause riconducibili all'Utente.

TITOLO II - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 83 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

Art. 84 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE

Art. 85 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2009.

Art. 86 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ALLEGATO A - CONTRIBUTO ESTENSIONE DELLA RETE

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estendimento della rete, ove non siano compresi nel contributo di concessione di cui all'art. 106 della L.P. 05.09.1991, nr. 22 e ss.mm. per opere di urbanizzazione primaria introitato dal Comune, saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali, e conteggiati tenendo conto della quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta, e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

In tal caso il contributo di estendimento alla rete è versato prima dell'inizio dei lavori contestualmente all'effettuazione del deposito cauzionale.

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Tutela della risorsa idrica ed economicità della gestione.....	2
Art. 2 – Ente gestore del servizio.....	2
PARTE II - NORME TECNICHE	3
TITOLO I - DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO	4
Capo I - Impianti per uso pubblico e impianti per uso privato	4
Art. 3 - Impianti per uso pubblico e impianti per uso privato	4
Capo II - Impianti per uso pubblico	4
Art. 4 - Impianti per uso pubblico	4
Art. 5 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua	4
Art. 6 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico.....	5
TITOLO II - DEGLI IMPIANTI PER USO PRIVATO	6
Capo I - Definizioni.....	6
Art. 7 - Rete di distribuzione o principale. Definizione	6
Art. 8 - Derivazione d'utenza. Definizione.....	6
Art. 9 - Impianto esterno - impianto interno. Definizione	6
Capo II - Rete di distribuzione	7
Art. 10 – Esecuzione, gestione e manutenzione della rete principale.....	7
Capo III - Derivazione d'utenza	7
<i>Sezioni I - Impianto esterno</i>	7
Art. 11 - Esecuzione dell'impianto esterno da parte dell'Utente e allacciamento alla rete	7
Art. 12 - Esecuzione dell'impianto esterno da parte del Comune	7
Art. 13 – Proprietà dell'impianto esterno.....	7
Art. 14 – Richiesta di esecuzione dell'impianto e di allacciamento alla rete principale	8
Art. 15 – Autorizzazione del Comune all'allacciamento, esecuzione dell'impianto. Deposito cauzionale e contributo di estensione della rete	8
Art. 16 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno.....	9

Art. 17 - Gestione e manutenzione dell'impianto esterno	9
Art. 18 - Danni provocati da terzi	9
Art. 19 – Manomissione o danneggiamento dell'impianto. Rivalsa del Comune in caso di eventuale intervento	10
<i>Sezione II - Apparecchi di misura (contatori)</i>	10
Art. 20 – Fornitura e proprietà dei contatori	10
Art. 21 - Installazione e posizione del contatore	10
Art. 22 - Verbali di posa contatore da parte dell'Utente	11
Art. 23 - Sigillo di garanzia.....	11
Art. 24 - Manomissione dei sigilli o del contatore. Sanzioni.....	11
Art. 25 - Obblighi dell'Utente nella conservazione e manutenzione dei contatori	12
Deve altresì mantenere accessibili e puliti i locali e le nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione e prendere adeguate misure per riparare i misuratori dal gelo o da possibili manomissioni.....	12
Art. 26 - Verifica della corretta funzionalità (misura) dei contatori.....	12
Art. 27 – Spostamento, sostituzione o rimozione del contatore	12
<i>Sezione III - Impianto interno</i>	13
Art. 28 - Conformità dell'impianto interno	13
Art. 29 – Messa in opera delle condutture	13
Art. 30 - Esecuzione e manutenzione dell'impianto interno	13
Art. 31 – Prescrizioni, collaudo e verifiche	13
Art. 32 - Dichiarazione di conformità.....	13
Art. 33 - Perdite, danni e responsabilità.....	14
Art. 34 - Chiusura dell'impianto per cessata fornitura	14
Art. 35 - Vigilanza e ispezioni da parte del Comune. Richiesta di modifiche	14
Capo IV - Dell'allacciamento per usi particolari	15
<i>Sezione I - Bocche antincendio private</i>	15
Art. 36 - Allacciamento bocche antincendio private	15
Art. 37 - Apparecchi di misura e sigilli delle bocche antincendio private.....	15
Art. 38 - Obbligo di comunicazione da parte dell'Utente di utilizzo della bocca antincendio	15
<i>Sezione II - Uso agricolo, orti e giardini</i>	16

Art. 39 – Contatore per uso agricolo, orti e giardini. Dispersione acque reflue.....	16
<i>Sezione III - Uso temporaneo</i>	16
Art. 40 – Uso temporaneo	16
TITOLO III - DELLA FORNITURA	17
Art. 41 - Forniture per uso domestico e non domestico. Obblighi – facoltà – rifiuti - revoche.....	17
Art. 42 – Modalità generali di fornitura.....	17
Art. 43 - Regolarità delle forniture. Interruzione o limitazione del deflusso.....	17
TITOLO IV - DELL’OBBLIGO DEL CONTATORE	19
Art. 44 - Disposizioni previgenti	19
Art. 45 – Dell’obbligo del contatore.....	19
Art. 46 - Utenze senza contatore. Sanzioni	19
Art. 47 - Applicabilità delle sanzioni	20
PARTE III - NORME CONTRATTUALI	21
TITOLO I - DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	22
Capo I - Stipula del contratto	22
Art. 48 – Contratto di somministrazione. Nuove utenze e subentri.....	22
Art. 49 - Contraenti	22
Art. 50 - Versamenti da effettuarsi in sede di stipula del contratto di somministrazione.....	22
Art. 51 - Durata dei contratti di fornitura.....	22
Art. 52 - Divieto di rivendita	22
Capo II - Disdetta del contratto	23
Art. 53 – Disdetta per cessata fornitura o per subentro	23
TITOLO II - TARIFFE	24
Capo I - Delle Tariffe in generale	24
Art. 54 – Determinazione delle Tariffe - competenza.....	24
Art. 55 - Adeguamenti automatici	24
Art. 56 - Variazione delle tariffe e del Regolamento	24
Capo II - Categorie d’uso e relative tariffe	24
Art. 57 –Tariffa per uso domestico e tariffa per uso non domestico.....	24
Art. 58 – Sottocategorie di tariffa per uso non domestico	25

Art. 59 - Usi promiscui	26
Art. 60 - Usi temporanei – forniture brevi.....	26
Art. 61 - Esclusione del canone di fognatura e depurazione	26
TITOLO III - DEI CONSUMI	27
Capo I - Lettura del contatore.....	27
Art. 62 - Lettura del contatore	27
Capo II - Determinazione del consumo per usi/casi particolari	27
Art. 63 – Determinazione dei consumi per uso temporaneo.....	27
Art. 64 – Determinazione dei consumi in caso di funzionamento difettoso o arresto del contatore.....	28
Art. 65 – Determinazione dei consumi in caso di dispersione o mal funzionamento dell'impianto interno.....	28
Art. 66 - Determinazione dei consumi per le utenze prive di contatore (autorizzate o ammesse).....	28
Art. 67 - Determinazione dei consumi per le utenze prive di contatore (irregolari) o in caso di manomissione	28
Art. 68 - Determinazione dei consumi in caso di utilizzo abusivo (per usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti)	29
Art. 69 - Diritto di sospensione – limitazione della fornitura. Sanzioni	29
TITOLO IV - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	30
Art. 70 - Riscossione	30
Art. 71 - Fatturazione e pagamento	30
Art. 72 – Solleciti e messa in mora	30
Art. 73 - Riscossione coattiva	31
Art. 74 - Sospensione della fornitura per morosità.....	31
TITOLO V - RISOLUZIONI AUTOMATICHE DEL CONTRATTO	32
Art. 75 - Fallimento	32
Art. 76 - Risoluzione di diritto del contratto di fornitura	32
PARTE IV - DISPOSIZIONI VARIE TRASITORIE E FINALI.....	33
TITOLO I - DELL'OBBLIGO DEL REGOLAMENTO.....	34
Art. 77 – Obbligatorietà del Regolamento.....	34
Art. 78 - Competenza a rilevare le infrazioni.....	34

Art. 79 - Identificazione del personale incaricato dal Comune	34
Art. 80 – Sanzioni	34
Art. 81 – Sospensione della fornitura per il comportamento irregolare dell’Utente ...	34
Art. 82 – Recupero spese tecniche e amministrative.....	35
TITOLO II - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE E DISPOSIZIONI APPLICABILI	36
Art. 83 - Contestazioni giudiziarie	36
Art. 84 - Applicabilità del diritto comune	36
TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE	37
Art. 85 – Entrata in vigore	37
Art. 86 - Abrogazioni.....	37
<i>ALLEGATO A - CONTRIBUTO ESTENSIONE DELLA RETE</i>	<i>38</i>
Indice	39